



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 299del - 5 LUG. 2016

Oggetto: **Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione: *DS*Conoscenza:Consegnata il: - 8 LUG. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo;

DS

2 Deliberazione n.

299

Riunione del

- 5 LUG. 2016

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 21 giugno 2016 prot. n. 70/16, con la quale la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia e Disciplina deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 23 marzo 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza del 21 giugno 2016;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 23 marzo 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza del 21 giugno 2016.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. *Antonio* de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. ¹.....
 Deliberazione n. **299**.....
 Riunione del..... **5. LUG. 2016.**

**ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
 STATUTI E REGOLAMENTI**

Roma, 4 LUG. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo con la nota del 21 giugno 2016 prot. n. 70/16 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia e Disciplina, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento nella riunione del 23 marzo 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con provvedimento d'urgenza del 21 giugno 2016.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il testo della normativa in esame dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
 F.to Roberto Fabbri

AF



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ²⁹⁹.....
Riunione del..... - 5 LUG. 2016

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA FITDS

A

[Signature]

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO, INFRAZIONI E SANZIONI

TITOLO I

NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 1

OBBLIGHI GENERALI

1. Le Società affiliate, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.T.D.S., i provvedimenti, gli atti e le decisioni federali nonché le clausole per arbitrato; in particolare accettano la giustizia così per come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
2. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche a mezzo internet, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, e di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia.
3. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e devono agire sempre secondo i principi generali della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
4. I tesserati ed i rappresentanti degli affiliati e degli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale, se convocati, sono obbligati a presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia.
5. Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

ARTICOLO 2

APPLICABILITÀ E CONOSCENZA DELLE REGOLE

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della Giustizia adottano le proprie decisioni in conformità ai principi costituzionali, ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità probità e correttezza sportiva.
2. La mancata conoscenza delle norme Statutarie, dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione su sito internet istituzionale della F.I.T.D.S.
4. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
5. I tesserati gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
6. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITÀ

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Gli affiliati e gli aderenti sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti

sportivi e o per le frodi sportive commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono, altresì, responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

3. Gli affiliati, gli aderenti e tesserati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

4. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti, i loro dirigenti, e gli altri soggetti dell'ordinamento federale rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate o aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

5. Gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

6. Gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale sono presunti responsabili degli illeciti sportivi e o per le frodi sportive commessi a loro vantaggio da persone ad essi estranei. La responsabilità è esclusa quando dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti o vi sia un ragionevole dubbio che l'affiliato non abbia avuto in alcun modo conoscenza dell'illecito e non vi abbia in alcun modo concorso e/o partecipato.

TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI

ARTICOLO 4 INFRAZIONI

1. Le infrazioni oggetto del presente regolamento sono:

a. violazione dei principi di lealtà e correttezza;

b. illecito sportivo e frode sportiva: si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati, sia direttamente che a mezzo di altri a loro nome e/o nel loro interesse, che sia diretto ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio diretto e/o indiretto, rientrano nell'ipotesi di frode sportiva gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica;

b1. la violazione di norme che regolano il tesseramento, la cittadinanza od altra condizione personale costituisce frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex legge 401/1989 e sue eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel tempo, nonché le violazioni che dovessero essere previste da norme di emanazione successiva alla approvazione del presente regolamento;

b2. chiunque commette un illecito sportivo è punito con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni, nei casi ritenuti di estrema gravità con la radiazione;

b3. la frode sportiva è punita con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni, nei casi ritenuti di estrema gravità con la radiazione;

c. illecito amministrativo: costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di Giustizia e dagli altri organi di controllo della F.I.T.D.S., ovvero i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia;

c1. l'illecito amministrativo è punito con la sanzione della deplorazione nei casi

- ritenuti di particolare lievit , con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni, nonch  nei casi ritenuti di particolare gravit  con la radiazione;
- d. dichiarazioni lesive: consistenti in dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine del CONI e della Federazione, del prestigio, dignit  e onorabilit  di dirigenti federali, societ  affiliate e tesserati;
- d1. il tesserato che venga meno a tale divieto   punito con la sanzione della sospensione da un mese a due anni;
- d2. in tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato   punito con la sanzione pecuniaria da  . 50,00 ad  . 500,00;
- e. somministrazione ed uso di sostanze e metodi dopanti:
- e1. le procedure e le modalit  per l'effettuazione dei controlli sono contenute nelle Norme Sportive Antidoping e relativi allegati emanate dal CONI in conformit  alle direttive e ai programmi illustrati dal Codice Mondiale WADA;
- e2. in caso di violazione della normativa antidoping si applicheranno le sanzioni previste dalla medesima normativa antidoping del CONI;
- f. gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilit , a titolo di possesso, come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, salvo che non dimostrino la loro estraneit  rispetto a quanto sopra indicato;
- g. comportamento discriminatorio:
- g1. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalit , origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla Legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
- g2. Le societ  sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.
- g3. Esse sono altres  responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione;
- h. comportamento ingiurioso e violento:
- h1. i tesserati che in occasione o durante la gara abbiano una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti di altri tesserati o personale dell'organizzazione gara sono puniti con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni;
- h2. i tesserati che in occasione o durante la gara abbiano una condotta violenta, ancorch  verbale, nei confronti di altri tesserati o personale dell'organizzazione gara sono puniti con la sanzione non inferiore alla sospensione di mesi 8 e sino alla radiazione. Nei casi pi  gravi il Procuratore Federale potr  informare le Questure di competenza;
- i. esecuzione lodi arbitrali:
- i1. La societ  affiliata o il tesserato, tenuti in forza di un lodo ad un determinato comportamento, se non adempiono nei termini fissati dal lodo stesso, o non rispettano la clausola compromissoria, sono puniti con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di un anno e sino ad un massimo di due anni, nonch  con la sanzione pecuniaria da  . 100,00 ad  . 500,00 o, nei casi pi  gravi, con la radiazione.

ARTICOLO 5 DIVIETO DI SCOMMESSE

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.T.D.S..
2. Chiunque viola tale divieto   punito con la sanzione della sospensione per un periodo minimo

di sei mesi e sino ad un massimo di due anni.

ARTICOLO 6 PUNIBILITÀ

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile

ARTICOLO 7 TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L'affiliato, l'aderente, il tesserato e o altro soggetti dell'ordinamento federale che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie e l'evento non si verifica, con la medesima sanzione che gli sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata diminuita da un terzo a due terzi.
2. Qualora il colpevole desista volontariamente dall'azione, egli soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.
3. Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla meta.

ARTICOLO 8 OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Il tesserato con incarichi federali o arbitrali o comunque membro del SAFRO, che venga a diretta conoscenza di fatti che possono rientrare nelle ipotesi di infrazioni di cui agli art. 1, 4, 5 e 7, deve informare il Procuratore Federale.
2. La denuncia dovrà essere trasmessa direttamente al Procuratore Federale entro tre giorni dal verificarsi dei fatti denunciati o dalla loro conoscenza.
3. L'omessa denuncia, cui è equiparata la denuncia irrituale, è sanzionata con la sospensione determinate nelle misura minima di 2 mesi e massima di 6.
4. Per i fatti commessi in occasione o durante una gara la denuncia dovrà essere inoltrata al Giudice Sportivo con le modalità e termini di cui al 2° co. dal Range Master. Nel caso in cui la gara si svolga all'estero la denuncia dovrà essere trasmessa al Giudice Sportivo da un tesserato con incarichi federali ed entro 7 giorni dal termine della gara o dal momento in cui si è appresa la notizia.

ARTICOLO 9 SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono le seguenti:
 - a) **ammonizione:** consiste in un rimprovero ufficiale scritto, ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere, nonché ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni;
 - b) **deplorazione:** consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
 - c) **ammenda:** consiste nell'obbligo di corrispondere alla F.I.T.D.S. una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per affiliati, aderenti, tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale. Nei casi di gravi violazioni rilevanti per l'ordinamento sportivo la pena può essere aumentata fino al doppio;
 - d) **sospensione:** consiste nell'inibizione, per le società, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federate comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo minimo di una gara fino ad un massimo di due anni;
 - e) **radiazione:** consiste nella esclusione in via definitiva di affiliati, aderenti, tesserati o di altri soggetti dell'ordinamento federale dall'elenco della F.I.T.D.S. Può essere inflitta per

condotte, anche omissive, di affiliati, aderenti e tesserati di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della F.I.T.D.S. Il soggetto radiato è segnalato al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali;

f) non assegnazione o revoca di un titolo.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Gli Organi di Giustizia stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione commessa e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la recidiva, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità della pena.
2. Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) ammenda.
3. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.
4. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
 - a) sospensione di società o di tesserato per più di 6 mesi;
 - b) radiazione.

ARTICOLO 11

RECIDIVA

1. Chiunque commetta - dopo aver riportato una sanzione disciplinare - una nuova violazione può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a. se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - c. se la nuova infrazione è stata commessa durante l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1, può essere sino alla metà e, nei casi previsti alle lettere a), b) e c), può essere aumentata fino ai due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria da parte del Procuratore Federale.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ARTICOLO 12

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e in caso di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti

- dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il vantaggio, il profitto ovvero l'impunità per un'altra violazione disciplinare;
- k) aver commesso infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare.

ARTICOLO 13 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla.
2. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto per la violazione più grave.
3. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ARTICOLO 14 CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a. avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - b. aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze suindicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ARTICOLO 15 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla.
2. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ARTICOLO 16 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a

favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto nei confronti del soggetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 17

CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui l'organo giudicante ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

3. Nel caso in cui ritenga prevalere le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato dall'organo giudicante, ai sensi del successivo art. 51.

2. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.

ARTICOLO 19

SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CONI

1. Sono sospesi in via cautelare da ogni attività sportiva e istituzionale, con provvedimento del giudice di primo grado, immediatamente esecutivo, sentiti gli interessati, e su istanza del Procuratore Federale, i tesserati condannati anche con sentenza o altra misura emessa in sede giurisdizionale successivamente al 30 ottobre 2012 ancorché non definitiva, o sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza personale, per i delitti di cui all'allegato "A" del Codice di comportamento sportivo del CONI deliberate dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012.

2. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.

3. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

PARTE II

ORGANI E PROCEDIMENTI

TITOLO I

NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

ARTICOLO 20

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del

giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia Sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

ARTICOLO 21 ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.I.T.D.S. :

a. il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello, se attivata;

b. il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza, o, se non istituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI, per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la F.I.T.D.S. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ARTICOLO 22 ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ARTICOLO 23 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Presso la F.I.T.D.S. può essere istituita, con delibera del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente dell'organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 21, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

ARTICOLO 24 DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta agli affiliati, agli aderenti, ai tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 25 CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.T.D.S. , in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
5. Ad ogni istanza agli Organi di Giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.

ARTICOLO 26 UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 27 POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 20.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ARTICOLO 28 CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria. Il pagamento delle spese in caso di lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, può essere stabilito fino alla somma pari a 10 volte l'entità del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a E.500,00
2. Il condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione viene sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare al termine del quale viene sospesa l'efficacia dell'affiliazione o della tessera federale o comunque dell'adesione all'ordinamento federale per l'anno in corso e per l'anno successivo. Tali provvedimenti non esonerano il condannato dal pagamento delle spese.
3. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ARTICOLO 29 COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'affiliato o aderente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato o aderente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ARTICOLO 30 SEGRETERIA E SEDE

1. Ogni Organo di Giustizia organizza al suo interno l'ufficio di segreteria.
2. Ogni segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie, quelle dell'Organo di giustizia e delle parti. Egli assiste l'Organo in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

ARTICOLO 31 ISTITUZIONE

1. Presso la F.I.T.D.S. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

ARTICOLO 32 COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza

udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) regolarità delle gare, e la omologazione dei relativi risultati, fermo quanto previsto dai regolamenti I.P.S.C. e dal Regolamento Sportivo Federale in ordine alla non contestabilità dei risultati di gara;
 - b) regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. E', inoltre, competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

ARTICOLO 33

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

ARTICOLO 34

NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

ARTICOLO 35

NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e tre membri supplenti.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

CAPO II PROCEDIMENTI

ARTICOLO 36

AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del Range Master della gara;
- c) su istanza del Commissario Speciale della Federazione, se presente;
- d) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 37

ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ARTICOLO 38

FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sette giorni.

2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ARTICOLO 39

DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

ARTICOLO 40

PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.

2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 41

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell'udienza, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III

GIUDICI FEDERALI

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

ARTICOLO 42

ISTITUZIONE

1. Presso la F.I.T.D.S. sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ARTICOLO 43

COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

ARTICOLO 44

NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi. Per ciascuno dei due organi il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente e di Vice Presidente.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

ARTICOLO 45 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ARTICOLO 46 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ARTICOLO 47

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ARTICOLO 48

RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ARTICOLO 49

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di affiliati, aderenti o tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su

ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo statuto e ai Principi Fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.

6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ARTICOLO 50

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ARTICOLO 51

MISURE CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 56, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 55 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ARTICOLO 52 INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ARTICOLO 53 SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 54 ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e

correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

5. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ARTICOLO 55

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.

2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.

6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 53 e 54.

7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 56

TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA

DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.I.T.D.S. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ARTICOLO 57

EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di

verificazione.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV PROCURATORE FEDERALE

CAPO I NOMINA E FUNZIONI

ARTICOLO 58 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la F.I.T.D.S. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di due Sostituti, che coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. I Sostituti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e i Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

ARTICOLO 59 NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 44, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali dalla Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 44, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo

ARTICOLO 60 ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante

assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

ARTICOLO 61 AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di affiliati, aderenti, tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.T.D.S., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 64.

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento o da altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ARTICOLO 62 PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.

3. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

4. Fermo quanto previsto al precedente art. 61, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
5. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
6. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 63 ASTENSIONE

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ARTICOLO 64 SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 77 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 61, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa

contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati, affiliati e aderenti, e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

ARTICOLO 65

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ARTICOLO 66

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

ARTICOLO 67**RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI**

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V**COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT****ARTICOLO 68****COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del Coni, dallo Statuto federale, dal presente Regolamento di Giustizia e da altri Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia sportiva in quanto compatibile.

TITOLO VI**ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA****ARTICOLO 69****RICUSAZIONE E ASTENSIONE**

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a. se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b. se il difensore di una delle due parti o, comunque, una delle parti e un prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c. se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d. se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima

- dell'instaurazione del giudizio;
- e. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso danneggiato dell'infrazione;
- f. se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto la funzione di Procuratore Federale;
- g. se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare.
2. Ha inoltre l'obbligo di astenersi nei casi previsti alle lett. a) b) c) d) e) e f) del precedente comma. L'obbligo di astenersi sussiste in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità.

ARTICOLO 70 PROCEDIMENTO PER LA RICUSAZIONE

1. Il ricorso per ricusazione sospende il relativo procedimento.
2. Sulla ricusazione del Giudice Sportivo Territoriale e del Giudice Sportivo Nazionale decide la Corte Sportiva di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Sportiva di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.
3. Sulla ricusazione di un componente del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Federale di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia Federale
4. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 (cinque) giorni da quando l'interessato od il Procuratore viene a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia intervenuta dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
5. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o che dichiara la ricusazione dichiara dovrà determinare se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato conservano efficacia e dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire il giudice ricusato.
6. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice prima della pronuncia dichiara di astenersi.
7. La decisione dovrà essere adottata entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
8. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato, ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile.
9. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale. Sia nel caso di rigetto che di accoglimento della ricusazione, la tassa versata verrà trattenuta dalla Federazione e verrà impiegata per le spese ordinarie della stessa.
10. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

TITOLO VII CLEMENZA, REVISIONE, REVOCAZIONE E RIABILITAZIONE

ARTICOLO 71 LA GRAZIA

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. E' un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.

2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la meta della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
4. La grazia, a differenza dell'amnistia, non cancella l'illecito disciplinare.
5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, indirizzata al Presidente della Federazione.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 72 L'AMNISTIA

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vie stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più violazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sulla amnistia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 73 L'INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generate, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; esso condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data dalla deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui quest'ultima disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopa aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sull'indulto è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 74 REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato

accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 75 RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. E' emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b) che in tale periodo il condannato abbia data prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

4. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni.

5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 (sette) anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

7. La deliberazione sulla riabilitazione è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 76 ARBITRATO

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta alla controparte e al Consiglio Federale.

2. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione scritta alla controparte e alla Segreteria federale.

3. La richiesta deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere sia l'indicazione dell'arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato per iscritto alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
5. Il Collegio Arbitrale è composto dai due arbitri nominati dalle parti e dal Presidente, designato dagli altri due membri entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il Presidente è nominato dal Presidente della Corte Federale di Appello, che provvede a nominare d'ufficio gli arbitri delle parti che non avessero provveduto nei termini previsti alla nomina.
6. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega. I membri degli Organi di Giustizia non possono fare parte del Collegio Arbitrale.
7. Il Collegio Arbitrale decide la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e pronuncia il lodo entro sessanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente.
8. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e, in quanto compatibili, delle procedure previste dal presente regolamento.
9. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.
10. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione scritta agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione.
11. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa menzione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.
12. La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
13. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
14. Il lodo deve essere depositato per l'esecuzione entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria della F.I.T.D.S., che provvede a comunicarlo tempestivamente alle parti.
15. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione.
16. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra può chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, apre procedimento disciplinare, poiché la ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.
17. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.

ARTICOLO 77

CASELLARIO FEDERALE E REGISTRO DELLE SANZIONI DEFINITIVE

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati

cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 77, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 78 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

2. Entro la medesima data: *i)* il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.T.D.S.; *ii)* con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.

3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

4. Le disposizioni di cui all'art. 21, commi 3 e 5, e 23, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità.